COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89246 Ord. n. 37

OGGETTO: Palio 18 agosto 2026 – Procedimento a carico della Contrada della Torre

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n. 18 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83910, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Contrada della Torre, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex* art. 98 comma 4 del Regolamento, protocollo in entrata n. 85973 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:
- la Contrada ha presentato una memoria, corredata da tre allegati contenuti nel dispostivo USB, e costituita dai seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, il cui contenuto è da ritenersi acquisito e integralmente riportato e trascritto nel presente atto;
- nelle conclusioni la Contrada della Torre, per il tramite dell'Onorando Priore, confida:
a) in via preliminare nella dichiarazione di nullità e/o illegittimità o nell'annullamento della contestazione di addebito per violazione dell'art.98, comma 3, del Regolamento per il Palio e della legge 241/90;
b) in subordine nella inutilizzabilità e/o inammissibilità dell'Esposto della Contrada della Selva in quanto fonte di prova acquisita al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art.92, commi 2 e 3 e dell'art. 98, comma 2, del Regolamento per il Palio;
c) nel merito nella archiviazione dell'addebito contestato per insussistenza del fatto, difetto di prova e inapplicabilità dell'art.101 del Regolamento per il Palio.

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n. 435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa;

Considerato, in riferimento a quanto avvenuto nel dopo corsa del Palio svoltosi in data 18 agosto c.a., quanto emerge dalla Relazione dei Deputati della Festa, alla quale si rinvia integralmente nonchè all'estratto della predetta, reso noto alla Contrada della Torre mediante allegazione alla contestazione di addebito di cui alla Ordinanza n.18 del 19.10.2026;

Analizzata la memoria della Contrada della Torre, corredata da tre allegati contenuti nel dispostivo USB, alla quale si rimanda, ritenendosi i relativi allegati acquisiti, e la predetta memoria integralmente riportata e trascritta nel presente atto;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 97, comma 1, il quale testualmente recita:

« *Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificamente stabilita la sanzione relativa e per le altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo,abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, Le contrade sono passibili, a seconda*

della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa [...]»;

- art. 101, comma 2 , il quale testualmente recita:
« E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento [...]»;

Valutato quanto esposto dalla Contrada della Torre e ritenendo fondata la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 18 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83910, l'A.D. formula la pedissequa proposta sanzionatoria, evidenziando quanto segue:

1) SULL'ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 92, COMMI 2 E 3 E DELL'ART. 98 COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO PER IL PALIO.

La Contrada deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 commi 2 e 3 e 98 commi 2 e 3 del Regolamento per il Palio.
Invero è il caso di asserire che le proprie deduzioni sono infondate per due ragioni dirimenti:
a) Gerarchia delle fonti.
Il Regolamento per il Palio ha natura regolamentare comunale, dunque essendo fonte di rango secondario è subordinato alla L. 241/90 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, nonchè al Codice di Procedura Penale per i profili penalistici. Pertanto il predetto Regolamento non può derogare a norme di rango primario.
Quindi se il Regolamento per il Palio dispone in materia di accesso in modo contrastante con la L. 241/90 prevale il dettato normativo di quest'ultima;

b) Il Regolamento per il Palio non prevede un diritto incondizionato e immediato all'ostensione di tutti gli allegati. Gli artt. 92 e 98 vanno letti in combinato disposto con gli artt. 22 e ss. L. 241/90.

2) SUL DIRITTO DI ACCESSO E SUL DIRITTO DI DIFESA - LEGITTIMO DIFFERIMENTO - NON DINIEGO.

La Contrada lamenta la lesione del diritto di difesa per mancata ostensione di uno degli allegati. Invero non vi è stato diniego ma legittimo DIFFERIMENTO ai sensi dell'art. 24 comma 4 L. 241/90, come meglio dettagliato nell'atto di differimento.

La Legge 241/90 all'art. 24 comma 4 consente espressamente il differimento quando è necessario per esigenze istruttorie. La giurisprudenza è pacifica: TAR e Consiglio di Stato ammettono il differimento. Pertanto non c'è stata lesione del diritto di difesa perché la Contrada ha avuto accesso all'intero fascicolo AD ECCEZIONE della parte differita, e su quella parte potrà avere accesso integrale alla scadenza dei termini previsti *ex lege*. Il differimento è temporaneo, motivato, proporzionato. Il diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio paliesco non è leso perché la contestazione di addebito è chiara e l'allegato differito non è l'unica prova, ma prova aggiuntiva e rafforzativa. Tuttavia, tale circostanza costituisce elemento di valutazione nella graduazione della sanzione;

3) SULLA FORMULA "CONDOTTA NOTA ALLA CITTA'" - NOTORIETA' E PROVA VIDEO.

La Contrada contesta la formula *"condotta nota alla città"* ritenendola generica.

Tale formula non è una scorciatoia istruttoria ma è la descrizione di un fatto storico avvenuto nelle adiacenze di Piazza del Campo immediatamente successivo a diverbi e spintonamenti tra contradaioli documentati dallo dallo stesso video depositato dalla Contrada della Torre. E'indubbio che tale condotta posta in essere abbia arrecato turbamento alla Festa *ex* art.97 del Regolamento.

Per quanto sopra esposto l'eccezione relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 98 del Regolamento per il Palio è infondata perché il Regolamento è fonte secondaria rispetto alla Legge 241/90 e al Codice di Procedura Penale. Inoltre il differimento dell'accesso *ex* art. 24 L.

241/90 è da ritenersi legittimo e il diritto di difesa, trattandosi di differimento temporaneo e non diniego, non è stato leso.

4) SULLA ASSENZA DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA.

La responsabilità oggettiva della Contrada per fatto dei propri contradaioli è istituto consolidato, pacifico e applicato da decenni nella giurisprudenza paliesca del Comune di Siena e prevista dallo stesso Regolamento per il Palio, deliberato in Consiglio Comunale con deliberazioni nn.99 del 17.6.2019 e. 224 del 28.11.2019, sia nel precedente Regolamento;

Trattandosi di responsabilità oggettiva non rilevano profili soggettivi di dolo o colpa della Contrada come ente, ma è sufficiente l'appartenenza del soggetto agente alla Contrada e il nesso con la Festa .

La *ratio* è garantire il regolare svolgimento della festa senza turbare e arrecare pregiudizio alla predetta;

5) SUI PRECEDENTI.

Si richiamano i precedenti sanzionatori agli atti del Comune ove, per condotte analoghe, sono state irrogate sanzioni anche gravi, confermando in casi analoghi la responsabilità oggettiva della Contrada. Tuttavia il principio di gradualità non esclude la sanzione ma ne consente la modulazione dell'entità.

Alla luce di quanto rassegnato in atti, le eccezioni formulate dalla Contrada della Torre sono destituite di ogni fondamento.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101, comma 2, e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a carico della Contrada della Torre per essersi resa responsabile *ex* art. 101, comma 2, ed *ex* art. 97, comma 1 del Regolamento della condotta tenuta dai propri Contradaioli nell'immediato dopo corsa.

COMUNE DI SIENA

P.Q.M.

- propone di comminare alla Contrada della Torre la sanzione di **una (1) deplorazione** per la condotta tenuta dai propri contradaioli in quanto con il loro comportamento hanno turbato il regolare e decoroso svolgimento della celebrazione arrecandole pregiudizio, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione della Festa.

La condotta di cui sopra risulta tale da configurare la responsabilità *ex* art. 101, comma 2, del Regolamento a carico della Contrada, in quanto la predetta condotta ha arrecato pregiudizio al regolare svolgimento del Palio *ex* art.97, comma 1, del Regolamento;

- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Contrada della Torre assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex* art. 98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano